

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 855)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(BOZZI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(GULLOTTI)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(FERRI)

NELLA SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1973

Prescrizioni particolari relative alle caratteristiche di sicurezza costruttive dei veicoli

ONOREVOLI SENATORI. — L'intenso sviluppo della motorizzazione su strada pone con sempre maggiore urgenza problemi da risolvere, in particolar modo per quanto riguarda la sicurezza della circolazione.

Conseguenza diretta di tale sviluppo è l'aumento degli incidenti stradali i quali molto spesso sono accompagnati dalla perdita di vite umane per cui, nell'affannosa ricerca delle possibili soluzioni per risolvere i problemi della moderna circolazione, ogni sforzo deve essere diretto ad eliminare o quanto meno a ridurre le cause che possono determinare il verificarsi d'incidenti.

In pari tempo, poichè nessuna possibilità deve essere tralasciata in materia, ogni cura deve essere posta anche nella ricerca di adeguate soluzioni dirette ad attenuare le conseguenze degli incidenti ed ogni altra ancora diretta ad evitare che le conseguenze in parola, verificatosi l'evento, si aggravino per effetto di imperdonabili omissioni.

L'intensa attività svolta in sede internazionale dalle Amministrazioni cui compete la detta materia, ha permesso la formulazione di numerose prescrizioni che riguardano la sicurezza attiva e passiva degli autoveicoli. In particolare, presso l'Ufficio europeo della Nazioni Unite a Ginevra, sono stati definiti o sono in corso di elaborazione vari regolamenti tecnici che riguardano la resistenza del veicolo in caso di collisione, l'applicazione di dispositivi di ritenuta o di protezione degli occupanti, l'eliminazione all'esterno ed all'interno di parti ed accessori pericolosi, il miglioramento della chiusura delle porte, la riduzione del pericolo di incendio, il miglioramento della visibilità, la presenza di validi dispositivi antifurto del veicolo ed altri.

Ciò senza peraltro mancare di svolgere approfonditi studi anche in numerosi altri aspetti della stessa materia.

I regolamenti suddetti sono destinati ad essere annessi, per divenire operanti, all'« Accordo internazionale relativo alla adozione di condizioni uniformi d'approvazione ed al riconoscimento reciproco delle approvazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20 marzo 1958) » che, già adottato da undici Paesi, è stato reso esecutivo in Italia con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1961, n. 1841.

Inoltre la nuova Convenzione mondiale sulla circolazione stradale, recentemente elaborata nella conferenza di Vienna promossa dalle Nazioni Unite, contiene disposizioni che dovranno essere applicate sia per i veicoli oggetto di immatricolazione nazionale che per i veicoli ammessi in circolazione internazionale. Le dette disposizioni, contenute nell'Annesso V della Convenzione (documento del Consiglio economico sociale delle Nazioni Unite E/CONF. 56/16 (Rev. 1), interessano direttamente la sicurezza e sono difformi o completano quelle esistenti nel codice della strada vigente attualmente in Italia.

Nel quadro degli studi compiuti, nella detta materia, sulla base delle accennate risoluzioni adottate in campo internazionale dal comitato ristretto di esperti all'uopo istituito presso l'Amministrazione dei trasporti e dell'aviazione civile, è emersa la necessità di recepire con immediatezza nell'ordinamento interno italiano, con norma generale, taluni dei provvedimenti sopra accennati, demandando al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile di stabilire con propri decreti le relative norme di esecuzione e le prescrizioni tecniche dettagliate, indispensabili per allineare la normativa italiana interna ai regolamenti internazionali già annessi al citato Accordo del marzo 1958, nonché a quelli che, in relazione al progresso della tecnica ed all'avanzamento degli studi in proposito in corso presso gli anzidetti organi internazionali, saranno, in prosieguo, man mano annessi all'Accordo medesimo.

In relazione a quanto precede è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale si prescrive l'obbligo di munire i veicoli, di talune categorie, di appositi attacchi fissi per l'applicazione di cinture di sicurezza, limitando l'obbligo dell'equipaggiamento di

queste ultime ai soli autoveicoli destinati al trasporto di persone in servizio da piazza o di noleggio.

Ciò in quanto, in considerazione anche della tendenza manifestatasi in materia in sede internazionale, piuttosto che prevedere l'obbligo dell'impiego delle cinture di sicurezza, si è ritenuto più confacente stabilire quello per i costruttori di munire alcuni autoveicoli di cinture e tutti di appositi attacchi fissi, in modo che sia reso facile l'uso delle cinture in parola a chi si serva del veicolo e voglia adottare misure preventive contro eventuali sinistri.

Si stabilisce l'obbligo di munire i veicoli di taluni dispositivi di sicurezza, previsti nei regolamenti internazionali già citati, quali il dispositivo di protezione posteriore per gli autoveicoli e i rimorchi nei quali la parte inferiore della carrozzeria o del pianale di carico sia eccessivamente alta da terra; il dispositivo di disappannamento e di sornamento in aggiunta a quello del tergicristallo; il dispositivo antifurto.

Per la necessaria uniformità con le prescrizioni internazionali, si stabilisce il colore arancione in ogni direzione per la luce lampeggiante emessa dagli indicatori di direzione, per la quale l'articolo 45 del codice della strada prevede attualmente il colore bianco in avanti e arancione lateralmente e all'indietro.

Si stabilisce, inoltre, che i veicoli a motore ed i rimorchi non devono avere all'esterno ornamenti o dispositivi che, non indispensabili dal punto di vista tecnico, possano costituire pericolo per gli utenti della strada e che all'interno debbano presentare caratteristiche costruttive e di equipaggiamento tali da evitare o attenuare i danni alle persone in caso di incidente.

È, infine, demandato al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile di stabilire con propri decreti le prescrizioni tecniche in materia, allineate a quelle dei regolamenti internazionali o a raccomandazioni avanzate in sede internazionale, per l'avvertita esigenza che gli obblighi di carattere generale, imposti dalla legge, trovino compiuta introduzione in tempestive, precise ed aggiornate norme tecniche di esecuzione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I veicoli, indicati nell'articolo 26 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, debbono rispondere alle seguenti prescrizioni.

Le autovetture debbono essere munite di idonei attacchi, per l'eventuale applicazione di cinture di sicurezza, in corrispondenza dei posti disponibili per il conducente e per ogni altra persona. Gli altri autoveicoli debbono essere muniti dei detti attacchi in corrispondenza dei posti situati nella cabina di guida.

Le autovetture destinate ad essere locate senza conducente, quelle destinate al servizio pubblico da piazza e quelle destinate al servizio di noleggio con conducente, debbono essere equipaggiate di cinture di sicurezza limitatamente ai posti anteriori.

Le cinture di sicurezza debbono essere di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e debbono recare gli estremi dell'approvazione.

Art. 2.

Gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi di autoveicoli, che non siano muniti posteriormente di pianale di carico o di carrozzeria, o siano tali che la parte più bassa del pianale di carico e della carrozzeria disti dal suolo di oltre 0,70 metri su una larghezza superiore a 0,60 metri, debbono essere muniti posteriormente di robusti paraurti o di analogo dispositivo di protezione.

Art. 3.

Gli indicatori di direzione, prescritti dall'articolo 45, comma settimo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, debbono emettere luce lampeggiante arancione in avanti, lateralmente e all'indietro.

Art. 4.

I veicoli a motore che debbono essere muniti di tergicristallo ai sensi dell'articolo 48, comma terzo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, debbono essere altresì muniti di dispositivo lavavetro e di dispositivo di disappannamento e di sbrinamento, atti ad assicurare la trasparenza del parabrezza.

Art. 5.

Gli autoveicoli ed i motoveicoli debbono essere muniti di dispositivo antifurto, tale da impedire il funzionamento del motore o tale da assicurare il bloccaggio di un organo essenziale del veicolo.

Art. 6.

Negli autoveicoli e nei motoveicoli i comandi per la guida debbono essere disposti in modo da consentire una agevole e sicura manovra e da evitare, per quanto possibile, il rischio di manovre intempestive. I detti comandi debbono essere facilmente identificabili.

Art. 7.

I motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli ed i rimorchi di autoveicolo debbono essere costruiti ed equipaggiati in maniera da ridurre, per i loro occupanti e per gli altri utenti della strada, il pericolo in caso di incidente.

In particolare debbono rispondere alle prescrizioni di carattere generale di cui appresso:

non debbono esservi all'esterno del veicolo ornamenti od altri oggetti che, presentando spigoli o sporgenze non indispensa-

bili, siano suscettibili di costituire un pericolo per gli altri utenti della strada;

l'interno del veicolo deve essere realizzato in maniera da ridurre le conseguenze di bruschi contatti degli occupanti contro le pareti anteriori e laterali, contro il tetto e contro i sedili;

i sedili debbono presentare caratteristiche di sufficiente robustezza e di adeguato appoggio, nonchè essere solidamente ancorati al veicolo;

il dispositivo di guida deve essere realizzato in maniera da attenuare per il conducente le conseguenze di un urto frontale;

le porte debbono essere assicurate alla struttura del veicolo in modo da ridurre la possibilità di apertura intempestiva ed involontaria anche in caso di incidente;

l'interno del veicolo deve essere munito di adeguata protezione che eviti danno agli occupanti a seguito di spostamenti del carico;

la struttura del veicolo deve essere tale da assorbire, almeno parzialmente, l'energia d'urto in qualsiasi direzione in caso di incidente e tale comunque da lasciare all'interno uno spazio minimo di sopravvivenza;

la disposizione e la realizzazione degli organi del veicolo debbono essere tali da ridurre i rischi d'incendio.

Art. 8.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile stabilisce con suoi decreti le caratteristiche degli attacchi per le cinture di sicurezza e quelle per l'approvazione dei tipi delle cinture di sicurezza, le caratteristiche del dispositivo di protezione posteriore di cui all'articolo 2, le caratteristiche dei dispositivi per la trasparenza del parabrezza di cui all'articolo 4, le caratteristiche dei dispositivi antifurto di cui all'articolo 5, nonchè le prescrizioni tecniche dettagliate per realizzare le esigenze di cui è fatto obbligo dagli articoli 6 e 7.

Le norme oggetto dei decreti di cui sopra dovranno essere allineate alle Raccomanda-

zioni e ai Regolamenti che in materia sono e saranno emanati dall'Ufficio europeo della Organizzazione delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa, semprechè le norme contenute nelle Raccomandazioni e nei Regolamenti non contrastino con le norme contenute in leggi o decreti del Presidente della Repubblica in vigore in Italia.

In ognuno dei decreti sono stabiliti il contrassegno, e la relativa apposizione, che indicano la conformità del veicolo o del dispositivo alle norme del decreto stesso.

Art. 9.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano per i veicoli appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato, al Corpo dei vigili del fuoco, alla Croce rossa italiana e al Corpo forestale dello Stato, nonché per i veicoli immatricolati in Italia con targhe « CD » oppure « EE ».

Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 7 si applicano per i veicoli nuovi che saranno immatricolati dopo un anno dalla data di pubblicazione dei relativi decreti previsti dall'articolo 8.

La disposizione dell'articolo 3 si applica per i veicoli nuovi che saranno immatricolati dopo un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 10.

Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e di equipaggiamento, stabilite nei precedenti articoli e nei decreti relativi, ed accertate dall'Ufficio della motorizzazione civile in sede di visita e prova ovvero in sede di omologazione del tipo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 20.000.

Chiunque produce o mette in commercio cinture di sicurezza di tipo non approvato ovvero non conformi al tipo approvato è

punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 20 mila a lire 60 mila.

Chiunque mette in commercio cinture di sicurezza non munite degli estremi dell'approvazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20 mila a lire 60 mila.

Art. 11.

Per l'accertamento delle violazioni delle norme previste dalla presente legge, per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi accertamenti, per l'oblazione e per la devoluzione del provento delle oblazioni e delle condanne, si osservano le norme del titolo IX del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificate dalla legge 3 maggio 1967, n. 317.